

Bruxelles, 6 ottobre 2017
(OR. en)

12413/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0162 (NLE)**

**VISA 367
COEST 237**

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio |
| n. doc. Comm.: | 11650/17 + ADD 1 |
| Oggetto: | Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo |

1. Il 25 luglio 2017 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, figurante nel doc. 11650/17 VISA 313 COEST 215 + ADD 1.
2. In seguito all'esame della proposta da parte del Gruppo "Visti" del 18 settembre 2017, la presidenza ha concluso che sussiste un accordo sulla presentazione del testo del progetto di decisione del Consiglio al Coreper e al Consiglio in vista della sua adozione tra i punti "I/A".

3. La decisione in questione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
4. La decisione in questione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. Il testo del progetto di decisione del Consiglio e quello del suo allegato, dopo la necessaria messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, sono confluiti in un unico documento (doc. 12376/17 VISA 346 COEST 234).
7. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo, figurante nel doc. 12376/17 VISA 346 COEST 234.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.